



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 93 del 14-12-2022

Oggetto: *TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' E PER L'ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PREVISTI NELLE CONVENZIONI RELATIVE AD AREE PEEP - MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE ED IN=*

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di dicembre nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze, alle ore

18:51, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in Prima convocazione ed in seduta pubblica. La pubblicità della seduta è assicurata tramite streaming. La presidenza della seduta è assunta dall'Avv. RECCHIUTI GABRIELLA in qualità di PRESIDENTE, partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.Ssa D'Egidio Raffaella.

Risultano presenti al punto in oggetto :

NUGNES MARIO	P	PAVONE ENIO	P
DI GIROLAMO SABATINO	P	VANNUCCI VALENTINA	P
GINOBLE TERESA	A	IEZZI TORIELLA	P
CIANCAIONE ROSARIA	P	ADDAZII VINCENZO	P
RECCHIUTI GABRIELLA	P	DI FELICE SIMONA	A
DI GIUSEPPE FRANCESCO	P	ACETO CHRISTIAN GABRIELE	P
CHIAROBELLI DARIO	P	D'ELPIDIO ANNALISA	A
DE NIGRIS PAOLO	P	BELLACHIOMA GIUSEPPE ERCOLE	A
PETRINI NICOLA	P		

Assegnati compreso il Sindaco n.[17]

In carica compreso il Sindaco n.[17]

Presenti n. [13]

Assenti n. [4]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'odg "TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' E PER L'ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PREVISTI NELLE CONVENZIONI RELATIVE AD AREE PEEP - MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE ED INDIRIZZI".

Relaziona l'assessore con delega al patrimonio Mazzocchetti,

Intervengono i consiglieri Pavone, Ciancaione e Aceto.

Per le dichiarazioni di voto interviene il consigliere Di Giuseppe che preannuncia il proprio voto favorevole.

La relazione, gli interventi e le dichiarazioni di voto sono trascritti integralmente nel resoconto di seduta allegato alla presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che la normativa in materia di trasformazione del titolo di godimento delle aree P.E.E.P. e di modifica dei vincoli alla facoltà di disposizione degli immobili contenuti nelle relative convenzioni è stata oggetto, nel corso degli anni, di numerose riscritture e/o modifiche da parte del legislatore;
- che il Comune di Roseto degli Abruzzi ha recepito le suddette modifiche, da ultimo con la deliberazione di C.C. n. 34 del 25.05.2017, avente per oggetto: *"Regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e per l'eliminazione dei vincoli previsti nelle convenzioni relative ad aree PEEP – Approvazione"*;
- che, in particolare, l'art. 5 del Regolamento di cui alla suddetta deliberazione, prevede quanto segue:
"I soggetti che hanno acquistato in diritto di proprietà un immobile in area P.E.E.P. possono richiedere, ai sensi dell'art. 31, comma 49 bis, della L. n. 448/98, la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della legge n. 865/1971, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell'immobile. La rimozione da detti vincoli avverrà tramite stipula di apposito atto pubblico e previo versamento di un corrispettivo calcolato ai sensi del successivo art. 7.";
- che il successivo art. 7, in merito alla determinazione del predetto corrispettivo, prevede che:
"Secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 48, della L. n. 448/98, il corrispettivo è determinato in misura pari al 60 per cento del valore venale del bene, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie o di cessione della proprietà, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto conclusivo."
La formula di calcolo del corrispettivo risulta così espressa: $C = ([V_{unit} \times 0,2 \times 0,6 \times K] \times consistenza\ immobile) - (O_c \times quota\ proprietaria\ richiedente)$ dove:
 - a. V_{unit} (valori immobiliari unitari): valori immobiliari in €/mq acquisiti consultando le banche dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare. Sarà da considerarsi il valore intermedio tra la valutazione massima e minima della tipologia corrispondente alla categoria catastale del bene;*
 - b. 0,2 (percentuale di incidenza valore suolo): determinata nella misura del 20%;*
 - c. consistenza immobile: determinata facendo riferimento all'Al. C del D.P.R. n. 138/98,*

tale metodologia di determinazione della superficie è la stessa applicata dall’Agenzia del Territorio per la redazione delle stime di cui sopra. Qualora non siano reperibili grafici e dati tali da consentire una puntuale determinazione della consistenza si procederà dividendo per 3 (altezza virtuale) la volumetria totale dell’intervento riportata all’interno delle concessioni iniziali ed applicando al totale la quota proprietaria del richiedente desunta dalle tabelle millesimali;

- d. *K (coefficiente di vetustà): al fine di equiparare le valutazioni di edifici edificati in periodi diversi si introduce un coefficiente riduttivo che tenga conto della vetustà dell’immobile dalla dichiarazione di abitabilità dello stesso. Per ottenere le percentuali si fa riferimento alle tabelle riportate all’interno della legge 392/1978.*

1.	0 % annuo	tra 1 e 6 anni;
2.	1 % annuo	tra 7 e 21 anni;
3.	0,5 % annuo	tra 21 e 50 anni;

- e. *Oc (oneri di concessione del diritto di superficie o di cessione della proprietà): sono riportati all’interno delle convenzioni iniziali. Devono essere rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell’atto di cessione o svincolo delle aree. Non comprendono gli oneri sostenuti per opere di urbanizzazione. Per stabilire l’ammontare della quota di competenza di ogni condomino si applicheranno le tabelle millesimali in vigore.*

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 31 comma 48 della legge 448/1998, per come riformulato dall’articolo 1 comma 392 della legge 147/2013, può essere previsto un abbattimento del corrispettivo di cui al presente articolo di una percentuale massima del 50%. La percentuale di abbattimento verrà determinata, con eventuale valenza pluriennale, dalla Giunta Comunale all’interno delle generali valutazioni in tema di programmazione e di gestione, con l’intento di coniugare valorizzazione patrimoniale ed incentivazione all’utilizzo delle procedure di cui al presente Regolamento. La Giunta Comunale avrà facoltà di determinare percentuali differenziate tra i beni in diritto di piena proprietà e quelli in diritto di superficie, in particolare attribuendo abbattimenti maggiori per gli immobili in diritto di proprietà. Le percentuali di abbattimento sopra determinate resteranno in vigore fino ad un’eventuale diversa determinazione.”;

DATO ATTO:

- che la legge 29.07.2021, n. 108, di conversione del Decreto Legge 31.05.2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con l’articolo 22-bis, ha modificato la precedente formulazione dei commi 47, 48 e 49-bis dell’articolo 31 della L. 448/98, come segue:

*“47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. **Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza pervenendo alla definizione della procedura.** La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48”;*

“48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l’atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l’ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall’anno di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari”;

“49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’ articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un copia informatica per consultazione corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell’affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall’ articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell’economia e delle finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell’immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati”;

- che con le suddette modifiche, di cui alla citata legge n. 108/2021, sono state approvate importanti modifiche che incidono sia sulle modalità procedurali, che su quelle di calcolo per la determinazione, da parte dei Comuni, del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, nonché per la

rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione degli immobili realizzati in edilizia residenziale pubblica;

PRESO ATTO:

- che con D.M. 28 settembre 2020, n. 151 “Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata” sono state stabilite le modalità per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione nonché di canone massimo di locazione relativo agli alloggi costruiti in regime di edilizia agevolata/convenzionata;
- che con Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 (in G.U. 21.03.2022, n. 67), convertito con Legge 21.05.2022 n. 51, è stato nuovamente modificato l’art. 31 commi 47, 48 e 49-bis della Legge 23.12.1998 n. 448, relativamente alla metodologia di calcolo del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e precisamente:

“47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.

48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l’atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e

le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati.;

RITENUTO:

- pertanto, necessario tenere conto delle suddette normative ed adeguare la vigente disciplina comunale dei riscatti e delle affrancazioni dai vincoli convenzionali attualmente contenuta nella regolamentazione di cui alla citata deliberazione di C.C. n. 34 del 25.05.2017, alle disposizioni sopra richiamate (modifiche evidenziate nell'allegato "B");
- di dover adottare, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 settembre 2020, n. 151, al fine di accelerare e semplificare le procedure volte alla stipulazione delle convenzioni di rimozione dei vincoli, degli schemi di convenzione-tipo (allegati "C" e "D");

VISTO l'art. 42, comma 2 del D. lgs. n. 267/2000 circa la competenza di tale organo consiliare;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

UDITI gli interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri Comunali nel corso della discussione;

Il Presidente mette ai voti la proposta di delibera consiliare.

L'esito della votazione per appello nominale è il seguente;

Consiglieri presenti: n. 14;

Consiglieri assenti n. 3 (Ginoble, Petrini, Bellachioma);

Consiglieri votanti n. 14;

Consiglieri favorevoli n. 14

Con voto favorevole unanime

DELIBERA

1. **Di richiamare** le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. **Di adeguare** il "Regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e per l'eliminazione dei vincoli previsti nelle convenzioni relative ad aree P.E.E.P.", di cui alla deliberazione di C.C. n. 34 del 25.05.2017, in merito al calcolo del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e alla determinazione del corrispettivo per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione nonché di canone massimo di locazione, alle modifiche apportate all'art. 31, commi 47, 48 e 49bis della L. n. 488/1998 dalla Legge 21.05.2022 n. 51, nonché alle indicazioni del D.M. 28 settembre 2020, n. 151 (allegato "A");
3. **Di adottare** ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 settembre 2020, n. 151, al fine di accelerare e semplificare le procedure volte alla stipulazione delle convenzioni di rimozione dei vincoli, degli schemi di

convenzione-tipo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e la rimozione dei vincoli convenzionali (allegati “C” e “D”);

4. **Di dare atto** altresì che tutte le spese tecniche, fiscali e notarili inerenti le procedure di trasformazione del diritto di superficie in proprietà e di liberazione dai vincoli relativi alla commercializzazione ed alla determinazione del prezzo, nonché di tutte le eventuali spese ad esse conseguenti, sono poste interamente a carico dei richiedenti;
5. **Di demandare** al competente Dirigente del Settore I ogni attività necessaria finalizzata agli adempimenti consequenziali all’approvazione della presente deliberazione, con particolare riferimento alla predisposizione di modelli di domanda e quant’altro necessario per agevolare l’utenza eventualmente interessata.

Successivamente,

Il Presidente del Consiglio mette ai voti l’immediata eseguibilità;

L’esito della votazione per appello nominale è il seguente;

Consiglieri presenti: n. 14;

Consiglieri assenti n. 3 (Ginoble, Petrini, Bellachioma);

Consiglieri votanti n. 14;

Consiglieri favorevoli n. 14

Con voto favorevole unanime

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., onde consentire gli adempimenti successivi.

Letto, confermato e sottoscritto.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Avv. RECCHIUTI GABRIELLA

II SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.Ssa D'Egidio Raffaella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione e' stata dichiarata immediatamente eseguibile ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, terzo e quarto comma, del D Lgs. 18.8.2000, n. 267, con decorrenza dal 14-12-2022:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott.Ssa D'Egidio Raffaella

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n, 445, io sottoscritto

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio, omesso il resoconto di seduta allegato al solo originale ai sensi dell'art 10, comma 6 dello Statuto Comunale.

Roseto degli Abruzzi, il 10-01-2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Ssa D'Egidio Raffaella